



Permanent Mission of Italy
UN - New York

CIG ZC2395AD8A

**AVVISO PUBBLICO
OFFERTE DI SPONSORIZZAZIONE
PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO ISTITUZIONALE "TELL IT LIKE A
WOMAN" SUL TEMA DELL'EMPOWERMENT FEMMINILE
ORGANIZZATO DALLA RAPPRESENTANZA PERMANENTE D'ITALIA PRESSO ONU
NEWYORK**

Il Rappresentante permanente

- Visto l'art. 29 del dpr n. 54 del 1° febbraio 2010 (che consente alle Rappresentanze diplomatiche e consolari di stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati, imprese, associazioni, fondazioni, cittadini e in generale con qualsiasi soggetto, italiano o straniero, che non svolga attività in conflitto con l'interesse pubblico);
- Visto l'art. 6 del decreto 2 novembre 2017, n. 192 (collaborazioni con i privati);
- Considerato che l'Italia da gennaio 2023 rivestirà la Vice Presidenza del board di UN Women, maggiore agenzia mondiale per i diritti delle donne;
- Considerato che l'Italia e UN Women co-organizzeranno un evento istituzionale di alto livello nel marzo 2023 per marcare l'International Women Day e l'edizione 2023 della Commissione ONU sullo Stato delle Donne (CSW) allo scopo di attirare l'attenzione su temi quali la lotta alla violenza sulle donne e l'empowerment femminile;
- Considerato che il suddetto evento consisterà nella proiezione del film italiano no-profit sui diritti delle donne "*Tell It Like a Woman*" e nell'organizzazione di un connesso panel di discussione presso l'Assemblea Generale ONU; e che questa Rappresentanza permanente è pertanto impegnata, in collaborazione con i pertinenti Uffici ONU, nella definizione e realizzazione dell'evento in argomento;
- Considerato il potenziale interesse di soggetti pubblici e privati, società italiane e straniere, ad una collaborazione con questa Rappresentanza permanente nella realizzazione del predetto evento, anche al fine di promuovere il proprio profilo pubblico, brand, marchio o ragione sociale nella prestigiosa cornice istituzionale onusiana;
- Considerato che si rende opportuno raccogliere l'eventuale interesse da parte degli Sponsor a una sponsorizzazione a carattere finanziario (attraverso il pagamento di un contributo monetario) o tecnico (attraverso servizi/forniture/lavori necessari alla realizzazione dell'evento stesso);
- Vista la determina n. 71 del 29 dicembre 2022 concernente l'avvio delle procedure per la selezione

di sponsorizzazioni tecniche e finanziarie per la realizzazione dell'evento istituzionale "*Tell It Like a Woman*", mediante una procedura semplificata ad evidenza pubblica.

Rende noto

Che intende offrire ai soggetti interessati la possibilità di concludere con questa Rappresentanza permanente contratti di sponsorizzazione tecnica e finanziaria che avranno a oggetto la realizzazione dell'evento istituzionale "*Tell It Like a Woman*", secondo le modalità di seguito descritte

1 — SOGGETTI DESTINATARI DELL'INIZIATIVA E OGGETTO DELLA SPONSORIZZAZIONE

1.1 La Rappresentanza permanente d'Italia presso ONU New York, con sede all'885 2nd Avenue, 49th floor, NY 10017, New York, in qualità di soggetto responsabile della procedura di sponsorizzazione, assume il ruolo di Sponsorizzato;

1.2 Gli Sponsors possono essere soggetti pubblici o privati, imprese e altri soggetti, che intendano promuovere il proprio nome, marchio, attività e/o i propri prodotti, servizi e simili, attraverso una collaborazione con la Rappresentanza permanente.

1.3 I rapporti tra la Rappresentanza permanente e gli Sponsors saranno disciplinati da separati contratti, stipulati in base alla normativa vigente mediante scrittura privata, e finalizzati, per la Rappresentanza permanente, ad ottenere finanziamenti e/o l'acquisizione di forniture, servizi o lavori (sponsorizzazione tecnica) da parte degli Sponsors, con spese (eventuali tasse e/o imposte aggiuntive in esecuzione del contratto comprese) interamente a carico degli stessi.

1.4 Gli Sponsors potranno promuovere il proprio brand e la propria immagine grazie alla possibilità di veicolare il proprio logo, marchio o ragione sociale attraverso pagine dedicate del sito web o sui social media di questa Rappresentanza Permanente, o secondo altre modalità da concordare tra le parti.

2 — REQUISITI GENERALI PER LA SPONSORIZZAZIONE

2.1 Nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, il contratto di sponsorizzazione potrà essere liberamente negoziato tra le parti, ferma restando la necessità di accertare che lo Sponsor non incorra nei motivi di esclusione dalla procedura di sponsorizzazione, sanciti dall'art. 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016. Lo Sponsor dovrà essere altresì in possesso dei requisiti degli esecutori per l'acquisizione delle forniture, servizi o lavori oggetto della sponsorizzazione.

3 — TIPOLOGIA DI SPONSORIZZAZIONE

3.1 A seconda del contributo offerto, sono definite le seguenti tipologie di sponsorizzazione:

- **“diamond sponsor”**: nel caso di sponsorizzazioni di valore pari o superiore a \$40.000 (quarantamila USD): visibilità massima.
- **“golden sponsor”**: nel caso di sponsorizzazioni di valore pari o superiore a \$20.000 (ventimila USD): visibilità alta.
- **“silver sponsor”**: nel caso di sponsorizzazioni di valore pari o superiore a \$10.000 (diecimila USD): visibilità normale.

4 — PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE DI SPONSORIZZAZIONE

4.1 L'offerta di sponsorizzazione da parte dei soggetti interessati:

- Deve essere presentata in forma scritta, firmata dal proprio rappresentante legale (secondo i moduli allegati al presente avviso), accompagnata da fotocopia di un documento d'identità valido, e pervenire a mezzo posta elettronica all'indirizzo admin.italyun@esteri.it entro e non oltre **le ore 11 di lunedì 30 gennaio 2023**. Si prega di indirizzare quanto sopra premesso all'indirizzo email con allegati in formato pdf non superiori ai 2,5 mb;
- Deve indicare la tipologia di sponsorizzazione (finanziaria, tecnica, ecc.) che si intende offrire alla Rappresentanza per la sponsorizzazione;
- Deve essere accompagnata da apposita autocertificazione attestante l'insussistenza di condizioni pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale dello sponsor ai sensi dell'art. 80 del d. Lgs n. 50/2016;
- Deve contenere a pena di esclusione i seguenti elementi: a) dati giuridici e fiscali della ditta proponente; b) dati anagrafici e fiscali e carica ricoperta del legale rappresentante e dell'eventuale firmatario della proposta; c) breve illustrazione del profilo aziendale; d) tipologia e descrizione sintetica dell'offerta;
- Deve contenere l'impegno dello sponsor ad assumersi tutte le responsabilità inerenti e gli adempimenti conseguenti all'esposizione del marchio;
- Dovranno essere altresì corredate dall'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto notorio ("documento unico dei requisiti") e dalla presa visione ed accettazione della cd. "informativa sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali di cui al regolamento UE n. 2016/679, art. 13", di cui alla modulistica in allegato.

4.2 Gli offerenti acconsentono al trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del d. Lgs n. 196/2003 e del regolamento generale sulla protezione dei dati / rgpd (UE) n. 2016/679, per tutte le esigenze procedurali.

4.3 Saranno escluse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o incompleto (per esempio prive di sottoscrizione autografa).

5 — VALUTAZIONE DELLE OFFERTE DI SPONSORIZZAZIONE

5.1 Le offerte di sponsorizzazione, inviate entro i termini di cui al punto 4 del presente avviso, saranno valutate dalla Rappresentanza nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità.

5.2 Dall'esame delle potenziali offerte verranno poi selezionati i soggetti per la successiva stipula dei contratti di sponsorizzazione. Le offerte non sono tuttavia da intendersi come vincolanti per lo Sponsorizzato ai fini dell'eventuale formalizzazione del contratto.

5.3 In considerazione della particolarità della sponsorizzazione oggetto del presente avviso, la Rappresentanza potrà ricevere più sponsorizzazioni da varie aziende, senza diritto di esclusiva.

6 — TRASMISSIONE ALLA RAPPRESENTANZA DEL MATERIALE DOCUMENTALE PER FINALITÀ DI PUBBLICITÀ

6.1 I soggetti pubblici e privati, le cui offerte di sponsorizzazione saranno accettate, dovranno trasmettere l'eventuale materiale documentale (loghi, immagini, eccetera) necessario per le finalità promozionali secondo le tempistiche che saranno successivamente concordate.

7 - DIRITTO DI RIFIUTO ED ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

7.1 La Rappresentanza ha titolo di rifiutare l'offerta di sponsorizzazione qualora:

- Ritenga che ne possa derivare un conflitto con l'attività istituzionale e diplomatica svolta, ovvero qualora configuri violazione delle leggi o dei principi dell'ordinamento giuridico italiano;
- Ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno per la propria immagine e/o per le proprie iniziative;
- La reputi non ricevibile per motivi di opportunità generale;
- Contenga elementi di propaganda aventi finalità politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- Contenga messaggi offensivi (incluse manifestazioni di fanatismo, razzismo, odio, minacce o intolleranza).

7.2 È tassativamente esclusa ogni responsabilità in capo allo Sponsorizzato qualora cause eccezionali e/o di forza maggiore, o comunque a quest'ultimo non imputabili, non consentano la realizzazione dell'evento oggetto del contratto di sponsorizzazione.

8 - CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

8.1 Il contratto di sponsorizzazione è sottoscritto dallo sponsor prescelto e dalla Rappresentanza.

8.2 In nessun caso è consentito a terzi soggetti di subentrare nel contratto di sponsorizzazione, salvo autorizzazione scritta della Rappresentanza.

8.3 In caso di ravvisata non veridicità del contenuto delle offerte e delle relative autocertificazioni, il soggetto interessato incorrerà nelle sanzioni penali previste, decadendo immediatamente da ogni beneficio eventualmente conseguito sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

8.4 Si rileva altresì la necessità di fare riferimento all'art. 6 del decreto 2 novembre 2017, n. 192 (collaborazione con i privati), il cui comma 2 stabilisce che nei contratti di sponsorizzazione è inserita una specifica clausola che consente il recesso per ragioni di politica estera, a semplice richiesta, senza condizioni o limitazioni di sorta, a titolo gratuito e salvo il diritto alla restituzione di anticipazioni di prezzo versate in precedenza ed eccedenti il corrispettivo di prestazioni già rese e acquisite. Se il contraente non accetta l'inserimento della clausola, il contratto di sponsorizzazione non può essere concluso.

New York, 3 gennaio 2023



Il Rappresentante permanente
Amb. Maurizio MASSARI